



TIROCINI

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 e s.m.i.

Disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano..

Deliberazione della Giunta Regionale. 7 Aprile 2014, n. 42-7397 e s.m.i.

Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015.

Deliberazione della Giunta Regionale. 23 Febbraio 2015, n. 30-1094

Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998.

Deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2017, n. 19-4575

L.R. 34/08 art. 39. Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e revoca della sezione B dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013.

La presente pubblicazione sostituisce integralmente le precedenti edizioni.

Gli aggiornamenti sono evidenziati in blu.

SOMMARIO

Sezione 1

DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 e s.m.i.

Sezione 2

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 42-7397 del 7 Aprile 2014 e n. 28-2527 del 30 Novembre 2015.

Sezione 3

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO, FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 30-1094 del 23 Febbraio 2015 .

Sezione 4

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2017, n. 19-4575

Sezione 5

TIROCINI CURRICULARI E TRANSNAZIONALI

SEZIONE 1

DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO)*Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 e s.m.i.***A. OGGETTO E DESTINATARI****1) Qual è l'età minima per accedere al tirocinio?**

I destinatari dei tirocini devono aver compiuto **16 anni**.

I soggetti minorenni (anche stranieri) devono **avere assolto l'obbligo di istruzione** ai sensi della normativa nazionale vigente; tale requisito non è richiesto per i soggetti maggiorenni che, in quanto tali, non sono più soggetti all'obbligo.

Nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti minorenni, il progetto formativo deve essere firmato da un genitore o da chi ne esercita la potestà parentale o tutela.

Il rapporto di tirocinio inoltre deve osservare le disposizioni previste dalle normative in materia di lavoro minorile.

2) A chi sono rivolti i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo?

Sono rivolti a:

- soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro così come definiti nel comma 1 dell'art. 22 del Dlgs 150/2015, nonché beneficiari di Fondi di Solidarietà Bilaterali, a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
- lavoratori a rischio di disoccupazione così come definiti nel comma 4 art. 19 del Dlgs 150/2015, nonché nelle situazioni di crisi aziendali a fronte di accordi tra le parti sociali che definiscano percorsi di politiche attive
- soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione
- soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

3) A chi sono rivolti i tirocini formativi e di orientamento?

Sono rivolti ai soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo.

4) È possibile attivare un tirocinio extracurricolare nei confronti di studenti?

Sì, è possibile attivare tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di studenti, esclusi quelli inseriti in percorsi scolastici di scuola secondaria di secondo grado, in quanto la qualità di studente non è incompatibile con lo "status" di disoccupato. Resta salva la specifica disciplina dei tirocini estivi rivolta agli studenti.

5) A chi si può rivolgere un giovane che voglia fare una esperienza di tirocinio formativo e/o di inserimento per attivarne uno?

Entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio un giovane può svolgere un tirocinio formativo o di orientamento rivolgendosi ai propri servizi scolastici o formativi o, se laureato, agli uffici di Job Placement delle Università.

Altrimenti, nel caso in cui sia disoccupato, per avere informazioni circa la possibilità e le modalità di partecipare a tirocini, un giovane si può rivolgere ai Centri per l'Impiego, o direttamente ai soggetti accreditati o autorizzati per i servizi al lavoro.

6) E' possibile l'inserimento in tirocinio per un soggetto occupato?

Sì, qualsiasi sia la tipologia di contratto in essere, purché l'impegno orario settimanale complessivo non superi le 48 ore, tenendo conto che il tirocinio deve prevedere un impegno minimo di 20 ore settimanali (DGR 85/2017, artt. 8, co 8 e 9, co 5).

7) Chi sono le persone appartenenti alle categorie svantaggiate ai sensi della DGR 85/2017?

Oltre alle persone svantaggiate indicate nella Legge 381/91, si considerano svantaggiate ai fini dell'applicazione della presente disciplina anche le seguenti categorie:

- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015
- titolari di protezione umanitaria ai sensi del Dlgs. 286/98;
- vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. 286/1998;
- vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Per l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per questi soggetti in qualità di svantaggiati è sufficiente il riconoscimento dello status e/o l'attestazione dello svantaggio; la relazione specifica del Servizio pubblico competente, oltre alla suddetta attestazione, è necessaria per l'attivazione di tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR 42/2014.

B. SOGGETTO PROMOTORE**1) Chi può attivare tirocini formativi e di orientamento?**

Sono abilitati a promuovere esclusivamente tirocini formativi ed orientamento rivolti ai propri ex allievi entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo i seguenti soggetti:

- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi alla formazione ai sensi della disciplina vigente, limitatamente agli Enti che erogano corsi di leFP o percorsi dell'obbligo.

Nel caso in cui tali soggetti non promuovano tirocini possono associarsi ad altri Istituti/Enti di formazione accreditati che abbiano analoghi percorsi formativi.

I tirocini formativi e di orientamento devono essere attivati in coerenza ed affinamento orientativo del percorso di studi.

2) Chi può attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo?

- centri per l'impiego e Agenzia Piemonte Lavoro (APL);
- soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente;

- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'art. 9 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, come modificato dalla L.R. 2 maggio 2006 n. 16;
- i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lett. H) del Dlgs. 276/03. Tali soggetti devono essere autorizzati ai sensi del Dlgs. 276/03 all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 150/2015 e smi ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, che abbiano almeno una sede sul territorio della Regione Piemonte;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

3) Quali requisiti devono possedere le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali per essere soggetti promotori di tirocini?

Tali soggetti devono essere iscritti negli specifici albi regionali e/o accreditati secondo la specifica normativa regionale vigente nell'ambito di attività del soggetto (sociale o sanitaria).

Possono promuovere tirocini esclusivamente con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso.

4) Quali tirocini possono attivare le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali?

Possono attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo esclusivamente con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso.

5) Quali requisiti devono possedere i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali?

Per attivare tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo devono essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 276/03 (regime particolare di autorizzazione).

Per maggiori informazioni consultare la pagina al seguente link:

<http://www.anpal.gov.it/Operatori/agenzie%20oper%20il%20lavoro/Pagine/Regimi-particolari-di-autorizzazione.aspx>

6) Quali requisiti devono possedere le Agenzie autorizzate a livello nazionale e non accreditate presso la Regione Piemonte?

Tali agenzie, ossia quelle individuate ed autorizzate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 276/03 (lett. a, b, c, d, e) per la promozione di tirocini di inserimento e/o reinserimento lavorativo, devono avere almeno una sede sul territorio piemontese e il tirocinio dovrà essere attivato tramite quella sede.

Le Agenzie autorizzate che intendono operare in Regione Piemonte devono comunicarlo alla regione inviando il modulo reperibile sul sito per l'inserimento nell'elenco dei soggetti promotori.

7) Un'agenzia accreditata in un'altra Regione può promuovere tirocini in territorio piemontese?

No, per promuovere i tirocini deve essere accreditata dalla Regione Piemonte per i servizi per il lavoro o deve essere autorizzata a livello nazionale ai sensi del D.Lgs 276/03. Allo stesso modo, un'Agenzia accreditata solo in Regione Piemonte non può promuovere tirocini in altre Regioni.

8) Le istituzioni scolastiche possono promuovere tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo?

No, salvo il caso in cui l'istituzione scolastica sia autorizzata a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 o accreditata presso la Regione Piemonte per i servizi al lavoro.

C. SOGGETTO OSPITANTE**1) Quali soggetti possono ospitare tirocini?**

Possono essere soggetti ospitanti: le imprese, di natura pubblica o privata, gli Enti pubblici e gli studi professionali.

2) Le Associazioni e le Fondazioni possono ospitare tirocini?

Sì, solo nel caso in cui abbiano almeno un dipendente lavoratore con contratto di lavoro subordinato. Fatto salvo per i tirocini di inclusione sociale attivati ai sensi della DGR. 42-7397 del 7 aprile 2014, nel qual caso è possibile per le Associazioni e Fondazioni ospitare un solo tirocinante anche in mancanza di dipendenti.

3) Le società prive di dipendenti possono ospitare tirocinanti?

Sì, solo nel caso in cui i soci svolgano abitualmente attività lavorativa in favore della stessa e nelle stesse mansioni che si intendono affidare al tirocinante. In analogia con le imprese individuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 per il computo dei limiti numerici, possono ospitare massimo n. 1 tirocinante.

4) Quali sono gli adempimenti richiesti al soggetto ospitante ?

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e smi. Tra gli adempimenti previsti rientra l'obbligo di fornire all'avvio del tirocinio sufficiente e adeguata formazione in materia.

Il soggetto ospitante deve inoltre essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi.

5) Può essere attivato un tirocinio se il soggetto ospitante ha effettuato anche un solo licenziamento nei 12 mesi precedenti?

Sì, purché il tirocinio NON riguardi attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa per i seguenti motivi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
- licenziamenti collettivi
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

6) In quali casi un soggetto non può ospitare tirocinanti?

Non può essere attivato un tirocinio nella medesima unità operativa e per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio nel caso in cui il soggetto ospitante abbia in corso:

- procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga
- l'utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale o Fondi bilaterali per il sostegno al reddito
- contratti di solidarietà di tipo "difensivo"
- procedure concorsuali

E' ammissibile l'attivazione di tirocini nel caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità, oppure nei casi in cui siano in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo".

7) In che modo i soggetti promotori possono verificare i requisiti richiesti al soggetto ospitante?

Al soggetto promotore è assegnata la responsabilità di verificare che il soggetto ospitante, prima di attivare un tirocinio, sia in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di cui alla DGR 85/2017.

Il soggetto promotore è tenuto ad informare in modo chiaro ed esaustivo il soggetto ospitante sulle condizioni e limiti di attivazione e adempimenti richiesti (es. la formazione sulla sicurezza).

Il soggetto promotore, quindi, dovrà dotarsi di strumentazione e risorse opportune (ad es. con il ricorso a delle autodichiarazioni ex DPR 445/2000 da parte del soggetto ospitante) per svolgere il proprio ruolo e la propria competenza. Il soggetto promotore pubblico potrà verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., art. 71; i soggetti promotori privati potranno richiedere ai soggetti ospitanti o, qualora lo ritenessero necessario, alle Amministrazioni competenti le informazioni utili alla verifica delle autodichiarazioni.

Si sottolinea, inoltre, che con la sottoscrizione della convenzione, il soggetto ospitante rende delle dichiarazioni, della veridicità delle quali è responsabile rispondendone nelle sedi preposte.

8) E' possibile proseguire il tirocinio in caso di subentro o fusione di aziende?

In caso di subentro o fusione di aziende è possibile proseguire il percorso di tirocinio provvedendo alla variazione della Comunicazione Geco riguardo alla ragione sociale del soggetto ospitante e scrivendo alla casella di posta helptirocinio@csi.it affinché provveda alla variazione sul Portale Tirocini. Occorre inoltre modificare la Convenzione e il Progetto Formativo dando evidenza di quanto sopra.

9) E' possibile cambiare la sede operativa durante il tirocinio o in sede di proroga o rinnovo?

No, la sede operativa è un elemento fondamentale del tirocinio e non può essere cambiata in quanto darebbe origine ad un nuovo rapporto di tirocinio, configurando una ripetibilità in violazione della normativa.

D. SOGGETTI OSPITANTI MULTILocalizzati

1) In generale quale normativa si applica ad un tirocinio?

La regola generale di attivazione prevede che la normativa di riferimento sia quella della Regione sede dell'unità operativa presso la quale si svolgerà il tirocinio. Si ricorda che la stessa Comunicazione Obbligatoria viene recepita nella Regione in cui ha sede l'unità operativa e non la sede legale, a prescindere da dove venga materialmente effettuata.

2) Le aziende multilocalizzate quale normativa applicano?

Le aziende con sedi operative in più Regioni hanno la facoltà, non l'obbligo, di optare per la disciplina della regione ove hanno la sede legale.

Pertanto un'azienda multilocalizzata con sede operativa in Piemonte e sede legale in altra Regione ha le seguenti possibilità:

- a) attivare il tirocinio applicando la disciplina piemontese (regola generale);
- b) attivare il tirocinio applicando la disciplina della Regione ove è situata la sede legale.

Nel secondo caso, la scelta della disciplina diversa da quella piemontese deve essere indicata nella Convenzione e deve esserne data comunicazione preventiva, e comunque non oltre 5 giorni dalla data di avvio, alla Regione Piemonte. Tale comunicazione deve essere effettuata a cura del soggetto promotore via mail al seguente indirizzo di posta: tirocini@regione.piemonte.it, allegando copia della convenzione e del progetto formativo, entrambi regolarmente sottoscritti, e copia dei documenti di

identità dei legali rappresentanti e del tirocinante. Il tirocinio non dovrà essere inserito sul Portale Tirocini.

Si ricorda che:

- il soggetto promotore deve essere un soggetto abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della DGR 85/2017
- per il computo dei limiti numerici nell'unità operativa si applica la disciplina piemontese.

Nel caso di un'azienda con sede legale in Piemonte ma unità operativa fuori regione, il tirocinio attivato presso quell'unità operativa non è piemontese in virtù della regola generale di attivazione dei tirocini: nel caso in cui l'azienda scelga la disciplina piemontese (sede legale) si dovranno comunque seguire le indicazioni di comunicazione della Regione ospitante.

E. LIMITI NUMERICI

1) Quali sono i limiti numerici per l'attivazione di un tirocinio?

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici, **applicati alle unità operative** di svolgimento del tirocinio:

- Unità operative senza dipendenti (imprese individuali/professionisti)	un solo tirocinante
Unità operative fino a 5 dipendenti	un solo tirocinante
- Unità operative con numero di dipendenti tra 6 e 20	non più di due tirocinanti contemporaneamente
- Unità operative con numero di dipendenti superiore a 20	numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

2) Che cosa s'intende per unità operativa?

Per "unità operativa" si intende l'unità produttiva, definita "stabilimento o struttura, finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, idoneo a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso e ha maestranze adibite in via continuativa".

3) Il numero dei tirocinanti da inserire in azienda fa riferimento al numero totale dei dipendenti del soggetto ospitante (sede legale) o al numero dei dipendenti di ogni sede operativa?

Per il conteggio dei dipendenti ai fini di determinare il limite numerico dei tirocini attivabili si deve tener conto esclusivamente del personale dipendente nella sede operativa interessata.

4) Quali sono i dipendenti che entrano nel computo ai fini del calcolo dei limiti numerici?

Si devono conteggiare:

- i dipendenti a tempo indeterminato
- i dipendenti a tempo determinato purché la durata del contratto copra l'intera durata del tirocinio,

- i soci che svolgono attività regolare nell'impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscano un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società

Sono esclusi dal computo gli apprendisti, i lavoratori con contratti ad intermittenza o a chiamata, i lavoratori con contratti di somministrazione.

5) Il numero di dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale? Un dipendente part time al 50% viene considerato come 0.5 dipendenti?

Sì, il numero dei dipendenti viene calcolato in base all'impegno temporale, quindi un part-time al 50% equivale a 0.5 dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore.

6) Al fine della verifica del rispetto del limite numerico dei tirocinanti, quali tipologie di tirocini si conteggiano?

Ai fini del computo dei limiti numerici, si contano tutti i tirocini extracurricolari:

- formativi e di orientamento
- inserimento/reinserimento lavorativo
- formativi e di orientamento per cittadini extracomunitari residenti all'estero
- tirocini transnazionali.

Sono esclusi dal computo:

- i tirocini curriculari e quelli per l'accesso alle professioni ordinistiche
- tirocini estivi
- tirocini di inclusione sociale
- tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo attivati a favore di soggetti disabili e svantaggiati, compresi tutti i soggetti citati all'art. 2, co. 1, lett. f) della DGR 85/2017.
- I tirocini attivati in premialità

7) In fase di attivazione del tirocinio, quali sono i tirocini che devono essere indicati sul Portale?

Il numero dei tirocinanti da indicare sul portale è quello complessivo di tutti i tirocini extracurricolari presenti nell'unità operativa sede del tirocinio, compresi tirocini per soggetti disabili e svantaggiati. Nel campo ulteriori informazioni dovrà però essere specificato il numero dei tirocini attivi ma esclusi dal computo.

8) Cos'è il sistema di premialità del tirocinio?

La DGR 85/2017 ha introdotto un sistema che premia i soggetti ospitanti che abbiano assunto con contratto di lavoro subordinato i tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti, riconoscendo agli stessi la possibilità di inserire un numero maggiore di tirocinanti rispetto al limite previsto nella disciplina. Le assunzioni devono essere avvenute con contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi (esclusi gli assunti tramite agenzia di somministrazione) e con orario settimanale almeno pari al 50 % dell'orario previsto dal CCNL applicato.

La premialità è attribuita in base alle seguenti soglie percentuali:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti.

La verifica sui tirocinanti assunti si effettua sulla base di tutti i tirocini extracurricolari che sono stati attivati negli ultimi 24 mesi, da soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato con riferimento alla singola unità operativa.

Il Soggetto Promotore dovrà riportare nel campo ulteriori informazioni del Progetto Formativo Individuale l'indicazione che il tirocinio è attivato in premialità.

F. LIMITI DI ATTIVAZIONE

1) Una persona che stia lavorando con un contratto part time (sia esso a tempo determinato, indeterminato, apprendistato), con un contratto a chiamata o stagionale, può essere inserita in tirocinio presso un'altra azienda?

Sì, purché l'impegno orario settimanale complessivo non superi le 48 ore.

2) E' possibile attivare un tirocinio presso l'azienda per la quale il tirocinante abbia svolto attività di lavoro accessorio?

Sì, è possibile attivare un tirocinio per un soggetto che abbia prestato presso la stessa azienda attività di lavoro accessorio (ai sensi degli artt. 48-50 del D.lgs 81/2015) se la durata della prestazione è stata anche non continuativa e per un periodo complessivo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell'arco degli ultimi 6 mesi.

3) E' possibile attivare un tirocinio presso l'azienda per la quale il tirocinante abbia svolto attività di prestazione occasionale?

Sì, è possibile attivare un tirocinio per un soggetto che abbia prestato presso la stessa azienda attività di prestazione occasionale (ai sensi dell'art. 54bis del D.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017) se la durata della prestazione non è stata superiore alle 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

4) E' possibile ripetere il tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante?

No, non è mai possibile, nemmeno nel caso in cui cambi il profilo professionale di riferimento o la tipologia di tirocinio (prima formativo e di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo o viceversa).

5) E possibile ripetere un tirocinio per la stessa figura professionale?

E' possibile ripeterlo, presso un soggetto ospitante diverso, solo se nel progetto formativo individuale possano essere inserite attività differenti da quelle già acquisite dal tirocinante in precedenti esperienze lavorative e/o di tirocinio e che contribuiscano allo sviluppo dell'occupabilità.

6) Un tirocinante può essere inserito in un'azienda presso la quale abbia precedentemente svolto un'attività lavorativa?

No, il tirocinante non può essere avviato in tirocinio presso un soggetto ospitante laddove abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico o una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo nei due anni precedenti all'attivazione del tirocinio, fatto salvo le uniche eccezioni previste dalla normativa in caso di lavoro accessorio e prestazione occasionale.

Non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.

7) Cosa si intende per professioni normate?

Le professioni normate o regolamentate sono quelle per le quali una normativa nazionale e/o regionale definisce quali siano i criteri minimi per esercitare la professione stessa attraverso la cosiddetta "regolamentazione dell'accesso".

8) Può essere attivato un tirocinio per una attività professionale normata o regolamentata?

No, non è possibile attivare un tirocinio per le attività tipiche riservate alle professioni normate o regolamentate, fatto salvo tirocini formativi e di orientamento entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo.

E' possibile, inoltre, attivare un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo decorsi i 12 mesi solo nell'ambito di programmi di politiche attive.

9) Può essere attivato un tirocinio per le professioni normate/regolamentate o ordinistiche se il tirocinante non è in possesso del titolo richiesto?

No, nel caso in cui il tirocinante non sia in possesso del titolo di studio specifico richiesto dalla normativa non è possibile attivare il tirocinio, in quanto non si ravvisano attività idonee da assegnare ad un tirocinante non in possesso di tale titolo: anche le singole attività infatti sono riconducibili al profilo professionale normato o ordinistico e non sono finalizzabili allo sviluppo dell'occupabilità.

10) Possono essere attivati tirocini extracurricolari per le professioni ordinistiche?

Per i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni ordinistiche non è mai possibile attivare un tirocinio per le attività tipiche o riservate alla professione.

Per attività tipiche della professione si intendono quelle attività per l'esercizio delle quali è necessario aver superato l'esame di stato e/o l'iscrizione all'albo o all'ordine di riferimento.

11) E' consentito l'inserimento del tirocinante in turni notturni e/o festivi?

Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio.

L'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del Progetto formativo individuale.

G. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE: CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1) Quali documenti servono per l'attivazione di un tirocinio?

I tirocini sono attivati sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, secondo i modelli approvati dalla Regione. Alla Convenzione deve essere allegato un Progetto formativo individuale (PFI) per ogni tirocinante.

2) Che cos'è la Convenzione?

La Convenzione è un documento che disciplina i rapporti di collaborazione e reciproci impegni tra i due soggetti (promotore e ospitante) per l'attivazione di uno o più tirocini

La Convenzione deve essere sottoscritta da entrambe le parti, datata e registrata con protocollo del soggetto promotore prima di accedere alla successive fasi. Il soggetto promotore è tenuto a conservare l'originale della convenzione e darne copia al soggetto ospitante.

Le Convenzioni hanno durata massima di 24 mesi e in ogni caso devono coprire l'intera durata del tirocinio.

3) Le Convenzioni sono soggette all'imposta di bollo?

Sì, ai sensi dell'art. 2 all. A del D.P.R. 642/72 le Convenzioni, in quanto scritture private sono soggette all'imposta di bollo. Il valore della marca da bollo da apporre attualmente è di 16 euro e deve essere apposta ogni 4 pagine (ossia 4 facciate) e massimo 100 righe; deve essere apposta su un originale che terrà il soggetto promotore e al soggetto ospitante verrà consegnata la copia.

Se uno dei soggetti è soggetto ad esenzione da bollo, l'onere dell'apposizione sarà a carico del soggetto non esente.

4) La marca da bollo deve essere apposta anche sul PFI?

No, sono esclusi dall'apposizione della marca da bollo il Progetto Formativo Individuale e eventuali altri allegati alla Convenzione (ad es. le autodichiarazioni sostitutive dei soggetti ospitanti).

5) Su quali convenzioni di tirocinio deve essere apposta la marca da bollo?

La marca da bollo deve essere apposta sulle tutte le convenzioni di :

- tirocini di inserimento /reinserimento lavorativo,
- tirocini formativi e di orientamento,
- tirocini di inclusione sociale,
- tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero extraUE
- tirocini estivi.

6) Le convenzioni che coinvolgono gli Enti pubblici sono esenti dall'imposta di bollo?

Sono esenti dall'apposizione della marca da bollo le convenzioni stipulate tra soggetto promotore e soggetto ospitante qualora siano entrambi previsti dall'art. 16 all. b del DPR 642/72. Se una delle parti è l'Università, la convenzione è assoggettata alla marca da bollo e non opera l'esenzione di cui sopra.

L'onere della marca può essere previsto a carico del soggetto ospitante ed in tal caso deve essere indicato nella Convenzione. Se il soggetto ospitante è esente dall'imposta di bollo in virtù di norme speciali (ad es. i casi di cui all'art. 27 all. B D.P.R. 642/72) dovrà essere riportato nella Convenzione il riferimento normativo che dispone l'esenzione

7) Che cos'è il progetto formativo individuale?

Il progetto formativo individuale è il documento che formalizza, in un momento successivo alla Convenzione, il percorso di tirocinio e coinvolge il terzo soggetto necessario per la realizzazione del tirocinio stesso, ossia il tirocinante.

8) Chi deve compilare il Progetto formativo individuale? Il soggetto promotore o il soggetto ospitante?

La definizione del progetto formativo individuale avviene sul Portale dei Tirocini. Al Portale possono accedere sia il soggetto promotore che quello ospitante (o un suo delegato, intermediario o altro) ed entrambi possono intervenire nella stesura del PFI.

9) Come si perfeziona l'attivazione del tirocinio?

Ultimata la compilazione del PFI sul Portale Tirocini, si chiude formalmente la fase di definizione della struttura del tirocinio attraverso il pulsante di Stampa, con il quale si rilascia il documento cartaceo che dovrà essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante). La stampa e sottoscrizione del documento deve essere effettuata entro la data di avvio del tirocinio.

Il suddetto documento è l'unico che ha validità per il perfezionamento del tirocinio: documenti diversi da questo non sono riconosciuti né ammissibili ai fini della corretta attivazione del tirocinio.

L'originale del progetto formativo e l'allegato dovranno essere conservati a cura del soggetto promotore, il quale ha l'onere di consegnarne copia al soggetto ospitante e tirocinante.

10) E' possibile stipulare un'unica convenzione di tirocinio con le Associazioni di categoria che valga per le aziende aderenti?

No, la convenzione di tirocinio deve essere stipulata dal soggetto promotore direttamente con l'azienda che sarà soggetto ospitante. E' però possibile stipulare una convenzione con un'azienda per più tirocini.

11) Il Progetto formativo individuale può essere modificato a tirocinio già avviato?

Il PFI può essere aggiornato anche dopo l'avvio del percorso di tirocinio: in questo caso viene storicizzata la versione precedente e la data di modifica. Non è richiesta una specifica comunicazione obbligatoria. Si ricorda che non possono essere variati gli elementi fondamentali del tirocinio: i tre soggetti coinvolti, il periodo di tirocinio, salvo la possibilità di proroga, e la sede operativa.

12) A chi spetta l'obbligo della formazione in materia di sicurezza?

L'obbligo spetta al soggetto ospitante che dovrà fornire all'avvio del tirocinio sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi degli artt. 36-37 del D.lgs. 81/2008. Inoltre, il soggetto ospitante è tenuto a garantire, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

Il soggetto promotore deve fornire un'informativa preventiva chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi.

13) E' previsto un impegno orario settimanale minimo e massimo per il tirocinio?

Sì, il tirocinio deve prevedere un impegno orario minimo pari a 20 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliero e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, specificando nelle modalità di svolgimento orario e giornate.

H. DURATA

1) E' prevista una durata minima del tirocinio?

Sì, il tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi.

2) Qual è la durata massima di un tirocinio in Regione Piemonte?

La durata massima comprensiva di proroghe e rinnovi è di 6 mesi.

E' prevista una durata massima di 12 mesi (proroghe e rinnovi compresi) per: persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015 e titolari di protezione umanitaria ai sensi del D.lgs. 286/98; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014

E' prevista una durata massima di 24 mesi (proroghe e rinnovi compresi) per: disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99.

3) Può essere effettuata la proroga di un tirocinio?

Sì, ma deve essere preventivamente concordata col soggetto promotore. E' possibile effettuare più proroghe purché si rispetti il limite di durata massimo del tirocinio previsto dalla normativa vigente.

La proroga consiste nel prolungamento della durata di uno stesso PFI, prima della sua scadenza, nel caso in cui sia necessario un periodo di tempo maggiore rispetto al previsto per raggiungere gli obiettivi delle attività già assegnate al tirocinante.

La proroga è prevista anche nel caso in cui il tirocinio sia stato sospeso per le cause previste dalla disciplina.

4) Come deve essere effettuata la proroga di un tirocinio?

Occorre effettuare una comunicazione obbligatoria prima della scadenza del tirocinio ed accedere nuovamente al Portale dove occorre confermare il progetto formativo in essere. Il progetto confermato

dovrà essere nuovamente stampato e sottoscritto dalle parti entro e non oltre la data di inizio del periodo di proroga.

La proroga deve, infatti, essere effettuata senza soluzione di continuità.

5) In cosa consiste il rinnovo di un tirocinio?

Consiste nell'attivazione di un tirocinio presso uno stesso soggetto ospitante alla scadenza del precedente PFI con integrazione delle competenze da acquisire in aggiunta a quelle precedentemente acquisite. La richiesta di rinnovo deve essere motivata e concordata con il soggetto promotore.

6) Come deve essere effettuato il rinnovo di un tirocinio?

Occorre effettuare una comunicazione obbligatoria entro i 5 giorni dal termine del precedente tirocinio ed accedere nuovamente al Portale dove occorre modificare ed integrare il progetto formativo in essere, motivando le ragioni del rinnovo nel campo ulteriori informazioni. Il progetto rinnovato dovrà essere nuovamente stampato e sottoscritto dalle parti.

7) Quali sono le cause di sospensione di tirocinio?

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per

- maternità e paternità obbligatoria
- infortunio o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento
- chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa.

E' consentita la sospensione oltre che per infortunio sul lavoro, anche per infortunio conseguente al verificarsi di un evento dannoso ed imprevisto, purché supportato da apposita certificazione medica rilasciata dall'ospedale e per il periodo di prognosi in essa indicata.

8) In caso di assenza del tirocinante è possibile sospendere il tirocinio?

I casi di sospensione sono tassativamente quelli elencati in disciplina, di cui all'art. 3, co 4 della DGR 85/2017.

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, quindi il tirocinante non ha diritto a ferie o permessi e le assenze devono essere comunicate, ma non giustificate. In caso di assenze che non consentano il raggiungimento del 70% minimo di frequenza mensile, l'indennità potrà essere riparametrata.

Le assenze non imputabili al tirocinante (ad. es. festività o chiusure che non raggiungano i termini previsti per la sospensione) non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile.

9) Come deve essere effettuata la sospensione in caso di un tirocinio già avviato?

I periodi di sospensione devono essere inseriti sul Portale Tirocini.

Al termine del tirocinio dovrà essere effettuata una comunicazione obbligatoria di proroga che tenga conto del/dei periodi di sospensione inseriti.

10) Quali sono le possibilità di interrompere un tirocinio?

L'istituto del tirocinio prevede due possibilità di interruzione:

- da parte del tirocinante in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale;
- da parte del soggetto ospitante o dal soggetto promotore nel caso in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI. Le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

I. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

1) Il tirocinio prevede il riconoscimento di un'indennità di partecipazione?

Sì, è obbligatoria l'erogazione di un'indennità di partecipazione di tirocinio di importo non inferiore a 600 euro lordi mensili per un impegno massimo di 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile; [in caso di assenze superiori al 30% verrà erogata un'indennità riproporzionata al periodo di frequenza.](#)

2) L'indennità di partecipazione è soggetta a ritenute fiscali?

L'indennità di partecipazione prevista dalla disciplina è lorda. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR).

3) E' possibile erogare l'indennità di partecipazione ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali?

Sì, l'indennità di partecipazione deve essere corrisposta ai lavoratori sospesi o comunque percettori di ammortizzatori sociali ed è interamente cumulabile con il sostegno al reddito percepito.

4) A chi spetta l'erogazione dell'indennità di partecipazione?

L'erogazione dell'indennità di partecipazione può essere garantita dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso il finanziamento o cofinanziamento da altre fonti. L'indicazione del soggetto che erogherà l'indennità deve essere inserita sia nella Convenzione che nel progetto formativo individuale.

5) In caso di sospensione l'indennità viene comunque erogata?

Nei periodi di sospensione (per i motivi definiti dalla disciplina) viene sospesa anche l'erogazione dell'indennità di partecipazione.

6) I buoni pasto eventualmente erogati dall'ente/azienda ospitante concorrono all'indennità di partecipazione mensile?

No, non concorrono all'indennità di partecipazione mensile dovuta al tirocinante.

L. GARANZIE ASSICURATIVE

1) Chi deve aprire la posizione INAIL e stipulare l'assicurazione del tirocinante?

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa (attività di formazione esterna, consegne ecc.) e rientranti nel progetto formativo individuale.

2) I tirocinanti possono effettuare trasferte, sia in Italia che all'estero? Le trasferte sono coperte dall'INAIL?

Sì, è possibile effettuare trasferte in Italia e all'estero. La copertura è quella indicata ufficialmente dall'INAIL, che si estende sul territorio nazionale, europeo e dei Paesi extraeuropei convenzionati. Per le modalità di attivazione della copertura rivolgersi agli uffici competenti dell'INAIL.

3) Come procedere sul PFI nel caso in cui il tirocinante debba effettuare una trasferta?

La trasferta deve essere preventivamente comunicata al soggetto promotore e deve essere dichiarata nel progetto formativo individuale nel campo ulteriori informazioni.

M. TUTORSHIP

1) Chi può essere individuato come tutor dal soggetto ospitante?

Il tutor deve essere un lavoratore in forza all'azienda ospitante in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale.

Nel caso di imprese individuali o imprese artigiane, il tutor deve essere il titolare dell'impresa stessa.

Il tutor aziendale deve assicurare costante presenza e affiancamento al tirocinante.

2) Qual è il limite massimo di tirocinanti che può seguire un tutor del soggetto ospitante?

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, compresi i soggetti disabili e svantaggiati.

3) E' possibile prevedere un sostituto del tutor del soggetto ospitante?

Sì, in caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

La suddetta possibilità è prevista anche nel caso in cui il tutor svolga la propria attività lavorativa su turni non coincidenti con la presenza del tirocinante.

4) Chi può essere individuato come tutor dal soggetto promotore?

Il soggetto promotore individua al proprio interno un tutor referente del tirocinio. Ad integrazione della propria struttura e su specifico incarico, il soggetto promotore può individuare un tutor esterno, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.

5) Quali sono i requisiti di professionalità ed esperienza che deve avere il tutor esterno?

Il personale esterno all'Ente individuato quale tutor ed assegnatario quindi dell'incarico di tutoraggio deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti minimi:

- Laurea magistrale pertinente con l'ambito delle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi;
- Laurea magistrale anche se non pertinente e almeno 3 mesi di esperienza professionale nelle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi;
- Diploma quinquennale e almeno 6 mesi di esperienza professionale nelle attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro e/o controllo dei percorsi formativi.

Sono fatti salvi i requisiti specifici richiesti dai Bandi per il personale da candidare.

6) Quali sono le modalità per la richiesta di autorizzazione all'affidamento dell'incarico esterno?

Il personale esterno deve essere autorizzato allo svolgimento dei compiti di tutorship di cui all'art. 14 co. 1 dalla Regione sulla base dei requisiti sopra indicati. La richiesta deve essere redatta su apposito modulo ed inviata alla casella di posta tirocini@regione.piemonte.it, con allegati i documenti di identità del legale rappresentante del soggetto promotore e dei soggetti incaricati del tutoraggio. La

richiesta si intende accolta, in attuazione del principio di silenzio-assenso, decorsi 30 giorni dall'invio della stessa.

Il modulo è reperibile sul SITO della Regione al seguente link:

<http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm>

7) Qual è il limite massimo di tirocinanti che può seguire un tutor del soggetto promotore?

Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente: tale limite deve intendersi in capo al singolo tutor, anche se lavora per soggetti promotori differenti. Nel caso di attivazione di tirocini con le medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante (con riferimento all'unità operativa), al fine del calcolo tutor/tirocinante, si computa una sola unità di tirocinio, fino ad un massimo di 40 tirocinanti per tutor.

N. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE.

1) Chi deve effettuare la comunicazione obbligatoria?

Dovrà essere effettuata a cura del soggetto ospitante (o di un suo delegato), utilizzando gli usuali canali amministrativi (Servizio GECO sul Portale Sistema Piemonte). Deve essere indicata la data di effettivo avvio del tirocinio.

2) Un'azienda con accentramento per le comunicazioni in un'altra Regione, può effettuare la CO sul quel sistema informatico?

Sì, la comunicazione obbligatoria può essere effettuata tramite il sistema informatico di un'altra Regione, ma nel caso in cui si scelga di attivare il tirocinio secondo la disciplina piemontese occorre formalizzare il progetto formativo sul Portale Tirocini piemontese, che recepisce anche le CO fatte su sistemi regionali diversi da Geco.

3) Come bisogna procedere per chiudere un tirocinio?

Si procede come di seguito descritto:

- se la conclusione è anticipata, occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione.
- nel caso in cui il tirocinio si concluda nei tempi previsti, non occorre effettuare una comunicazione obbligatoria di cessazione.

In tutti i casi occorre accedere a Portale Tirocini e procedere alla chiusura mediante la valutazione delle competenze e il rilascio dell'attestazione.

4) Quando occorre effettuare la CO in caso di proroga o rinnovo?

In caso di proroga la CO deve essere effettuata prima del termine del tirocinio. In caso di rinnovo entro i 5 giorni successivi alla conclusione del tirocinio stesso.

O. CONTENUTI DEL PFI E ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE .

1) Quale strumento si utilizza per monitorare il tirocinio ai fini dell'attestazione dell'attività svolta?

Il tutor del soggetto promotore deve provvedere alla stesura del dossier individuale del tirocinante, ossia il documento cartaceo in cui vengono registrate e valutate le attività affidate al tirocinante nel PFI, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante.

2) Come vengono individuate le attività da assegnare al tirocinante?

Le attività previste come oggetto del tirocinio devono fare riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (D.l. del 30 giugno 2015), consultabile sul sito:

http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php

3) E' possibile attivare un tirocinio per mansioni elementari?

Il tirocinio è un percorso formativo finalizzato all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali con l'obiettivo di incrementare e sviluppare l'occupabilità. Pertanto un tirocinio per mansioni elementari e ripetitive può essere attivato nel caso in cui il candidato tirocinante sia carente anche di competenze di base e trasversali e/o vi siano esigenze specifiche e personali; in ogni caso la durata del tirocinio deve essere congrua con il raggiungimento di obiettivi elementari. Tale prescrizione deve essere tenuta in considerazione anche per soggetti disabili e svantaggiati. La motivazione deve essere contenuta in una relazione che evidenzia tale necessità

4) Nel PFI, che cosa deve essere indicato nella descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio?

Nella colonna dedicata alla descrizione sintetica delle attività è semplicemente necessario dettagliare e/o contestualizzare l'attività indicata in corrispondenza dell'ADA.

Non è richiesto inserire il risultato atteso, ma solo descrivere in maniera più precisa l'attività che, nell'atlante è indicata in maniera generale.

5) Quale soggetto rilascia l'attestazione delle attività svolte dal tirocinante?

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione delle attività svolte dal tirocinante con valutazione positiva.

6) Nel caso il tirocinio si concluda anticipatamente, deve essere rilasciata l'attestazione delle attività svolte?

Sì, qualora il tirocinante abbia partecipato almeno al 75% della durata prevista dal PFI è possibile rilasciare l'attestazione relativamente alle attività svolte e per le quali è stato raggiunto l'obiettivo formativo.

Nel caso in cui il tirocinante non raggiunga il 75% di frequenza, il progetto formativo si chiude con la valutazione "N" e non sarà rilasciata alcuna attestazione.

P. MISURE DI VIGILANZA, CONTROLLO ISPETTIVO E DISCIPLINA SANZIONATORIA.

1) A chi compete la vigilanza in materia di tirocini?

La competenza in materia di vigilanza e controllo ispettivo con eventuale applicazione di sanzioni è in capo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sono previste, inoltre, apposite norme sanzionatorie di carattere amministrativo in capo alla Regione Piemonte.

2) Quali sono le violazioni non sanabili e quale sanzione è prevista?

Sono non sanabili i casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente:

- ai soggetti titolati alla promozione,
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio,
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini,
- alla durata massima del tirocinio,
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza,
- alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.

E' prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.

3) Quali sono le violazioni sanabili e quale sanzione è prevista?

Sono sanabili le violazioni nei casi di:

- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor
- violazioni della Convenzione o del PFI, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti,
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme.

In questi casi è previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante.

SEZIONE 2**TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 APRILE 2014, N. 42-7397 E SMI****1) Cosa sono i tirocini di inclusione sociale?**

Sono percorsi di tirocinio extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale e/o dai servizi sanitari competenti.

2) Quali soggetti possono essere inseriti nei percorsi previsti dalla DGR 42—7397?

I soggetti previsti dall'art. 2, che siano già in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione sociale.

Anche nel caso di persone richiedenti asilo politico è necessario la presa in carico di un servizio pubblico o dei soggetti terzi gestori dei centri di accoglienza che svolgono tale attività su incarico ministeriale, i quali devono redigere il progetto personalizzato di inclusione richiesto dalla normativa.

3) Cosa si intende per presa in carico?

Si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

4) Ai tirocini attivati con soggetti disabili per l'assolvimento dell'obbligo (ex art. 11 L. 68/99) può essere applicata la suddetta disciplina?

No, i tirocini attivati ai fini di assolvimento dell'obbligo ex L. 68/99 rientrano nella disciplina prevista dalla DGR 85/2017.

5) I richiedenti asilo, prima dei 6 mesi che danno loro diritto di lavorare in Italia, possono svolgere tirocini?

Sì, in quanto il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.

6) Le Associazioni di volontariato possono ospitare tirocini attivati ai sensi della DGR 42-7397 del 7/4/2014?

Sì, anche nel caso non ci siano dipendenti ma nel limite di un solo tirocinante.

7) I tirocini ai sensi della DGR 42-7397 del 7/4/2014 devono essere attivati tramite il Portale Tirocini?

Sì, indicando già nella comunicazione obbligatoria la categoria tirocinante "preso in carico" e selezionando la specifica disciplina nel campo previsto.

8) Chi è il soggetto attuatore?

Il soggetto attuatore è il servizio pubblico istituzionalmente competente che ha in carico il soggetto e che ha il compito di redigere il progetto personalizzato che dia evidenza degli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

9) Quali compiti ha il soggetto attuatore?

Definisce insieme al soggetto promotore e al soggetto ospitante la predisposizione del progetto formativo/inserimento e redigere il progetto personalizzato nel quale deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio di cui al presente provvedimento in relazione alle esigenze del tirocinante.

10) Come deve essere individuato il tutor?

Il tutor individuato dall'ente promotore deve essere qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale. L'ente promotore può avvalersi di un tutor individuato dal servizio pubblico che ha in carico il soggetto.

11) Per i tutor del soggetto promotore valgono gli stessi limiti numerici previsti dalla DGR 85/2017?

Sì, ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti.

12) Il tirocinio si può ripetere presso la stessa azienda?

Il tirocinio è ripetibile presso lo stesso soggetto ospitante anche con progetto formativo identico e in caso di interruzione, purché venga rispettata la durata massima prevista dalla disciplina. Il soggetto promotore deve acquisire il parere favorevole del soggetto attuatore che ha in carico il tirocinante che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio e ne dia evidenza in una **relazione motivata**.

13) Il tirocinio può essere ripetuto anche per la stessa mansione o per mansioni elementari?

Sì, qualora si ritenga necessario per le caratteristiche ed i bisogni della persona: tale necessità deve risultare dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria.

14) I tirocini attivati ai sensi della DGR 42/2014 rientrano nel computo dei limiti numerici?

No, tali tirocini sono esclusi dal computo per i limiti numerici.

15) E' possibile attivare un tirocinio per mansioni elementari?

Il tirocinio è un percorso formativo finalizzato all'arricchimento del bagaglio di conoscenze e competenze professionali con l'obiettivo di incrementare e sviluppare l'occupabilità. Pertanto un tirocinio per mansioni elementari e ripetitive può essere attivato nel caso in cui il candidato tirocinante sia carente anche di competenze di base e/o vi siano esigenze specifiche e personali, evidenziate nella relazione di inclusione; in ogni caso la durata del tirocinio deve essere congrua con il raggiungimento di obiettivi elementari.

16) E' possibile inserire un soggetto in un tirocinio di inclusione sociale (DGR 42/2014) dopo un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo (DGR 85/2017)?

I tirocini di inclusione sociale presuppongono la necessità di un percorso riabilitativo sociale e/o sanitario finalizzato all'inclusione e all'autonomia delle persone.

Pertanto l'attivazione di un tirocinio ex DGR 42/2014 dopo una DGR 85/2017 è ammissibile solo nel caso in cui il servizio pubblico competente che ha già in carico il soggetto ravvisi, con relazione motivata, un peggioramento del soggetto dal punto di vista sociale e/o sanitario con perdita di autonomia.

17) Si può attivare un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo (DGR 85/2017) dopo un tirocinio di inclusione sociale presso lo stesso soggetto ospitante?

Sì, qualora il tirocinio ex DGR 85/2017 rappresenti un'opportunità di conclusione del percorso di inclusione consentendo l'acquisizione e/o il consolidamento di competenze professionali che il soggetto promotore deve valutare e motivare in una relazione.

SEZIONE 3**TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO, FUORI DALL'UE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 30-1094 DEL 23 FEBBRAIO 2015****1) Chi sono i destinatari?**

I destinatari sono i cittadini stranieri disoccupati residenti all'estero che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia.

2) Quali sono gli adempimenti per l'attivazione?

Deve essere inviata richiesta di visto alla Regione. Oltre alla convenzione e al progetto formativo, la richiesta di visto deve essere corredata dai seguenti documenti:

- Fotocopia del passaporto del tirocinante (devono essere ben visibili: numero, foto e scadenza) in corso di validità e con scadenza di almeno 3 mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno 3 mesi);
- Titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae, tradotti e/o asseverati da un'Autorità italiana
- Certificato di lingua italiana (se posseduto);
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- Fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del soggetto ospitante.

3) Quali sono gli obblighi del soggetto ospitante?

Il soggetto ospitante ha:

- l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto
- l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza

4) Quali sono gli obblighi del soggetto promotore?

Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti:

- il rilascio del visto o l'eventuale diniego della rappresentanza diplomatico consolare;
- l'arrivo in Italia del tirocinante;
- l'avvio del tirocinio entro 10 giorni dalla comunicazione obbligatoria.

Ha inoltre l'obbligo di presentare una relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio.

5) L'indennità può essere forfetaria e comprendere anche le spese di vitto e alloggio?

No, le spese di vitto e alloggio non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione stabilita dalla normativa regionale, ma devono essere calcolate a parte.

6) Possono essere convertiti in contratti di lavoro?

La conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del tirocinio svolto, nei limiti delle quote fissate dal Ministero (art. 16, comma 6 DPR 394/1999). Per la richiesta di conversione è necessario acquisire il visto regionale sulla relazione finale di tirocinio.

Sezione 4

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 GENNAIO 2017, N. 19-4575

1) Cosa si intende per tirocinio estivo?

I tirocini promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo con finalità orientative e di addestramento pratico in modo da agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato. Sono esclusi dalla presente disciplina i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, come quelli svolti nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015.

2) Chi può attivare un tirocinio estivo?

Possono promuovere tirocini estivi di orientamento, esclusivamente con riferimento ai propri studenti, anche in collaborazione tra di loro:

- a. le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
- b. le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- c. le agenzie formative accreditate per la formazione presso la Regione Piemonte.

3) A chi sono rivolti i tirocini estivi?

Sono rivolti ad adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia. Possono accedervi anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al 3° anno scolastico o formativo.

4) Qual è la durata massima dei tirocini estivi?

Il tirocinio estivo non può protrarsi oltre i 3 mesi e si deve realizzare necessariamente nell'arco temporale compreso tra la fine dell'anno scolastico/formativo o accademico in corso e l'inizio di quello successivo, nell'ambito di un ciclo di studi.

5) I tirocini estivi sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie?

No e conseguentemente non devono essere caricati sul Portale Tirocini di Sistema Piemonte.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare in via preventiva l'avvio del tirocinio entro i 5 giorni precedenti l'inizio dello stesso, inviando via pec agli Uffici regionali competenti la documentazione relativa alla convenzione e progetto formativo di orientamento.

6) In caso di tirocinio estivo quali garanzie assicurative sono necessarie?

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento.

7) Sussiste anche per i tirocini estivi l'obbligo di ottemperare alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?

Sì, il soggetto ospitante è tenuto a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008 e a fornire ai sensi dell'art. 37 sufficiente ed adeguata formazione in materia, tenuto conto della peculiarità e della durata del rapporto di tirocinio estivo.

8) Nei casi dei tirocini estivi è obbligatorio corrispondere l'indennità?

Non è prevista un'indennità di partecipazione, ma deve essere corrisposto un rimborso a copertura delle spese di trasporto e di mensa, dietro presentazione di giustificativi nella misura massima di un importo pari a € 200,00 mensili.

9) Le aziende sono soggette ai limiti numerici?

L'azienda ospitante non è soggetta ai limiti numerici circa l'attivazione di tirocini, fatto salvo il rapporto numerico tra tutor aziendale e tirocinanti.

10) Qual è il rapporto numerico tra tutor aziendale e tirocinanti?

Il tutor può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti nello stesso periodo e nel computo devono essere conteggiati eventuali tirocinanti extracurricolari già presenti in azienda.

11) Al conseguimento del titolo di studio o formativo, può essere attivato un tirocinio extracurricolare ex DGR 85/2017?

Il periodo di tirocinio estivo non preclude la possibilità al termine del ciclo di studi di attivare un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo anche presso lo stesso soggetto ospitante.

12) Come devono essere attivati i tirocini estivi?

Il soggetto promotore e l'azienda ospitante devono sottoscrivere una Convenzione. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante. La convenzione e il progetto formativo di orientamento devono essere redatti secondo i modelli approvati con apposito provvedimento della Regione.

13) Quali sono gli adempimenti a carico del soggetto promotore per il monitoraggio dei tirocini estivi?

Il soggetto promotore deve compilare il file di excel riepilogativo reperibile sul sito della Regione Piemonte ed inviarlo entro il 31/10 di ogni anno alla casella di posta: tirocini@regione.piemonte.it.

14) E' possibile per le scuole/enti di formazione avvalersi di tutor esterni per il tutoraggio dei tirocini estivi?

Nel caso in cui le scuole/enti di formazione non riescano ad assicurare mediante proprio personale il tutoraggio dei tirocini estivi da loro attivati per i propri studenti, fatta salva la possibilità di collaborazioni tra scuole aventi analoghi percorsi scolastici e/o di formazione, possono avvalersi, esclusivamente per lo svolgimento di tale attività, della collaborazione di Enti accreditati al lavoro o alla formazione attraverso la stipula di apposite convenzioni.

15) E' possibile attivare tirocini estivi fuori dalla Regione Piemonte?

No, la disciplina in oggetto si applica esclusivamente se il soggetto ospitante (sede operativa) si trova in Regione Piemonte. In caso di sede operativa fuori Regione, si dovrà verificare la disciplina della Regione ospitante.

Sezione 5

TIROCINI CURRICULARI E TRANSNAZIONALI

1) Cosa si intende per tirocini curriculari?

Con l'espressione "tirocini curriculari" si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi e sono inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verificano le seguenti condizioni:

- 1) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
- 2) Destinatari dell'iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- 3) Svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

2) Come sono disciplinati i tirocini curriculari?

I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. **Ad essi non è pertanto applicabile la disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari.**

3) Una persona che abbia già svolto un tirocinio curriculare presso un'azienda può svolgere presso la stessa azienda un tirocinio extracurriculare?

Sì, la DGR 85-6277 del 22/12/2017 non disciplina i tirocini curriculari pertanto la consequenzialità delle due diverse tipologie di tirocinio non è incompatibile.

4) Nel caso di tirocini svolti all'estero, quale normativa deve essere applicata: quella del Paese ospitante o quella regionale?

I tirocini transnazionali non rientrano nella disciplina della DGR 85-6277 del 22/12/2017.

Pertanto il tirocinio transnazionale dovrà essere attivato in base alla normativa del Paese ospitante, indipendentemente da quanto disposto in materia dalla Regione Piemonte.